



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 14/04/2020

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi, addì quattordici, del mese di Aprile alle ore 13:00, in Montorio al Vomano e nell'Ufficio Comunale, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<u>CARICA</u>	<u>COGNOME E NOME</u>	<u>PRESENTE</u>
SINDACO	FACCIOLINI MARIO	SI
VICE SINDACO	BARNABEI RANIERO	SI
ASSESSORE	NIBID DIOMIRA	SI
ASSESSORE	VALLERIANI LORENZO	SI
ASSESSORE	CALISTI MARIELLA	SI

---

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Presiede il Sindaco Dott. FACCIOLINI MARIO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione della pratica in oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale BRIGNOLA VALERIO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'Art.97 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

preso atto che, prioritariamente, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'Art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini della funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, con la finalità di pervenire ad una riduzione programmata delle spese di personale;

Visti i commi 1, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che, testualmente, recitano:

**<<39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.**

*1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.*

*19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.*

*20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.*

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, ai commi 1, 2, 3, 4, e 6, testualmente recita:

*<<1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.>>*

Visto l'art. 35 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 558 e 561 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114 e s.m.i., il quale dispone che:

*5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere*

è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

Visto l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114 e s.m.i., il quale dispone che:

*<<5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".>>*

Visto l'art. 1, comma 424, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che:

*424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.*

Visto l'art.16, comma 1bis, del D.L. n. 113 del 24/6/2016, convertito con modifiche dalla Legge n. 160 del 7/8/2016, il quale prevede che:

*<<1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.»>>*

Dato atto che l'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015 n. 208 è stato ulteriormente modificato dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 24/4/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/6/2017 n. 96, come segue:

*<<2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento".>>*

Considerato che l'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015 n. 208 è stato da ultimo nuovamente modificato dall'art. 1, comma 863, della Legge n. 205 del 27/12/2017, e che pertanto lo stesso attualmente prevede che:

*<<228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,*

la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.>>

Richiamato altresì l'art. 1, comma 234, della Legge n. 208 del 28\12\2015 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che:

*234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*

Visto che con nota pubblicata in data 3 dicembre 2016 sul portale [www.mobilita.gov.it](http://www.mobilita.gov.it) il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto, ai sensi dell'art. 1, comma 234, della Legge n. 208/2015, che sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione e le procedure di mobilità anche per la Regione Abruzzo e per gli Enti Locali che insistono sul territorio;

Dato atto che l'Ente per l'anno 2018 ha rispettato il pareggio di bilancio;

Visto il D.M. 10/4/2017 contenente l'individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019, emanato ai sensi dell'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il Comune di Montorio al Vomano sulla scorta di tali parametri, avendo, al 31/12/2019, un numero di dipendenti pari a 34 (di cui 3 ex U.T.R. e n. 1 T.D. sisma 2016) e una popolazione, al 31/12/2018, di n. 7.939 abitanti, si trova al disotto del rapporto medio dipendenti popolazione;

Vista la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti ed in particolare la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 59/CONTR/10, la quale dispone che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno;

Vista la delibera n. 37 depositata il 29/3/2017 della Corte dei Conti per la Liguria la quale ha ribadito che, per quanto riguarda le assunzioni mediante mobilità volontaria tra enti entrambi sottoposti a regime di limitazione di spesa, senza incorrere nei limiti relativi al turn over rispetto all'ammontare delle cessazioni dell'anno precedente (art. 1, comma 228, legge n. 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014), l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 statuisce che: "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente", basandosi, tale norma, tutt'ora vigente, sul principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Autonomie n. 28 del 14/09/2015 in materia di capacità assunzionali degli Enti riferite al triennio precedente;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Autonomie n. 25 del 14/11/2017 in materia di determinazione della capacità assunzionale e di definizione dei resti assunzionali;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., la spesa del personale 2019 non è superiore alla media della spesa di personale degli anni 2011/2013;

Tenuto conto delle seguenti cessazioni dal servizio:

- Anno 2014: n. 1 Cat. "A" – Operatore tecnico;
- Anno 2015: n. 1 Cat. "B" - Esecutore Tecnico Specializzato;
- Anno 2016: n. 1 Cat. "D" – Istruttore Direttivo Amministrativo;
- Anno 2017: n. 1 Cat. "D" - . Istruttore Direttivo Contabile economico (ex Legge n.68/1999)
- Anno 2018: n. 2 di cui n. 1 Cat. "C" – Istruttore Amministrativo e n. 1 Cat. "B" Esecutore;
- Anno 2019: n. 1 Cat. "C" Istruttore Amministrativo (ex legge 68/1999);
- Anno 2020: n. 3 di cui n. 2 Cat. "D" – Istruttore Direttivo Amministrazione e Istruttore Direttivo Tecnico e n. 1 Cat. "B" Esecutore;

Visto che delle suddette cessazioni dal servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultano i seguenti resti assunzionali:

- Per l'anno 2015: il 60% della spesa delle cessazioni verificatesi nell'anno 2014;
- Per l'anno 2016: il 75% della spesa delle cessazioni verificatesi nell'anno 2015;
- Per l'anno 2017: il 75% della spesa delle cessazioni verificatesi nell'anno 2016;
- Per l'anno 2019: il 100% della spesa delle cessazioni verificatesi nell'anno 2018;
- Per l'anno 2020: il 100% della spesa delle cessazioni verificatesi nell'anno 2020;

ammontante, rispettivamente, alle seguenti cifre:

- 60% della spesa di n. 1 Cat. "A" = € 14.335,13
- 75% della spesa di n. 1 Cat. "B" = € 18.918,54
- 75% della spesa di n. 1 Cat. "D" cessata nell'anno 2016 = € 23.349,67
- 100% della spesa di n. 1 Cat. "C" cessata nell'anno 2018 = € 29.792,87
- 100% della spesa di n. 1 Cat. "B" cessata nell'anno 2018 = € 26.409,99
- 100% della spesa di n. 1 Cat. "D" cessata nell'anno 2020 = € 32.416,28
- 100% della spesa di n. 1 Cat. "D" cessata nell'anno 2020 = € 32.416,28
- 100% della spesa di n. 1 Cat. "B" cessata nell'anno 2020 = € 26.409,99

per l'importo complessivo di € 204.048,75 per capacità assunzionale, al quale va sottratta la somma complessiva di € 46.935,52 per assunzione da graduatoria di n. 1 personale Cat. "C", avvenuta nel corso dell'anno 2018 e utilizzo somma ai sensi dell'art. 11/bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, residuando una disponibilità per capacità assunzionale di € 157.113,23;

Dato atto, altresì, che nell'anno 2015 si è verificato un trasferimento per mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 dal Comune ad altra Pubblica Amministrazione (Asl di Teramo), sottoposta al contenimento di spese di personale, di n. 1 unità, Cat. "B", Esecutore Operativo Specializzato, la quale in ogni caso non è stata presa in considerazione al fine del calcolo della capacità assunzionale dell'Ente, posto che le cessazioni avvenute per mobilità volontaria, non possono essere computate tra le spese dei cessati dal servizio;

Dato atto, altresì, che nell'anno 2017 si registra la cessazione di un dipendente assunto con la L. 68/1999 e che per tale motivo non è stata presa in considerazione al fine del calcolo della capacità assunzionale dell'Ente, posto che le cessazioni avvenute per le categorie protette, non possono essere computate tra le spese dei cessati dal servizio;

Dato atto, altresì, che nell'anno 2019 si registra la cessazione di un dipendente assunto con la L. 68/1999 e che per tale motivo non è stata presa in considerazione al fine del calcolo della capacità assunzionale dell'Ente, posto che le cessazioni avvenute per le categorie protette, non possono essere computate tra le spese dei cessati dal servizio;

Dato atto, altresì, che nell'anno 2020 si è verificato un trasferimento per mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 dal Comune ad altra Pubblica Amministrazione (Comune di Tortoreto), sottoposta al contenimento di spese di personale, di n. 1 unità, Cat. "C", Istruttore Tecnico, la quale in ogni caso non è stata presa in considerazione al fine del calcolo della capacità assunzionale dell'Ente, posto che le cessazioni avvenute per mobilità volontaria, non possono essere computate tra le spese dei cessati dal servizio;

Dato atto che l'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 31/07/2019 ha approvato il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e il Piano annuale delle

assunzioni, nel limite delle capacità dei resti assunzionali, fermo restando il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

Dato atto che sempre nella medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 31/7/2019 veniva stabilito che il reclutamento delle unità previste avvenisse nel rispetto della procedura prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 06/11/2019 avente ad oggetto "programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 – indirizzi operativi"

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2019, esecutiva, con il quale veniva confermato per gli anni 2020-2021 il programma delle assunzioni già precedentemente approvato;

Verificato che l'Ente nel corso dell'anno 2019 ha avviato le seguenti procedure di reclutamento di personale:

- N. 1 Cat. "C" – Istruttore Economico Contabile – Settore II° - Area I^;
- N. 1 Cat. "C" – Agente di Polizia Municipale – Settore IV° - Area I^;

Richiamato l'art. 3, comma 5sexies, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014 come modificato dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, il quale prevede che: <<5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.>>

Considerato che, in applicazione della sopra richiamata disposizione si prevede di assumere nel corso dell'anno 2020 le seguenti unità di personale:

- N. 1 Cat. "D" – Istruttore Direttivo Amministrativo – Settore I° - Area I^ e II^;
- N. 1 Cat. "C" – Istruttore Tecnico – Settore III° - Area I^;
- N. 1 Cat. "C" – Istruttore Amministrativo – Settore I° - Area I^;

Oltre le seguenti unità da assumere a conclusione delle procedure già avviate nel 2019 :

- N. 1 Cat. "C" – Istruttore Economico Contabile – Settore II° - Area I^;
- N. 1 Cat. "C" – Agente di Polizia Municipale – Settore IV° - Area I^;

Dato atto che il reclutamento delle suddette unità di personale dovrà avvenire nel rispetto della procedura prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Ritenuto di stabilire che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 non verrà esperita la procedura di mobilità volontaria ex art.30 del D.Lgs. 165/2001;
- Le procedure per le assunzioni si effettueranno tramite concorsi pubblici con esclusione di quelle avviate nel 2019 e definite a mezzo di utilizzo di graduatorie di altri Enti giusta Deliberazione di Giunta n. 243 del 06/11/2019;

Dato atto che in ogni caso, nell'attuazione del sopraindicato programma di assunzioni di personale, dovrà essere sempre garantito il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., che fa riferimento alla media della spesa di personale del triennio 2011/2013;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerata l'emergenza sopra rappresentata e la conseguente necessità di implementare il n. di istruttori di vigilanza da impiegare per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus, si prevede la

facoltà di attribuire le mansioni superiori ad una unità di personale di cat. "B" assegnata all'ufficio di Polizia Municipale, per tre mesi nell'anno 2020, nei limiti di legge e delle risorse disponibili;

Verificato che, come risultante dagli atti d'ufficio:

- 1) Questo Ente ha conseguito un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali nel 2018 giusta certificazione prot. MEF n. 51673 del 28/3/2019;
- 2) il Comune di Montorio al Vomano ha rispettato il contenimento della spesa del personale dell'anno 2019, con riferimento al valore medio 2011/2013;
- 3) l'attuazione del programma delle assunzioni per l'anno 2020 garantisce il rispetto del contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio 2011/2013;
- 4) Datto atto che il consuntivo per l'anno 2018 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n. 32 del 23/07/2019 e che il termine di approvazione del rendiconto 2019 è stato differito dall'art. 107 comma 1 del D.l. n. 18 del 17.03.2020 al 31 maggio 2020;
- 5) Dato atto che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 è stato differito dall'art. 107 comma 2 del D.l. n. 18 del 17.03.2020 al 31 maggio 2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 19.04.2017, esecutiva, con la quale si rideterminava la nuova dotazione organica del personale dipendente;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 16/01/2020, esecutiva, con la quale l'Amministrazione prendeva atto della ricognizione effettuata dai Responsabili delle Aree, ciascuno per la propria struttura, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011, n. 183 e successive modifiche e integrazioni e che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili, che rendano necessaria l'attivazione delle procedure di mobilità o collocamento in disponibilità;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2020, esecutiva, di approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006;

Dato atto che le determinazioni in ordine alla dotazione del personale ex UTR sono di competenza dell'USRC di Fossa cui sono trasferite le relative funzioni in forza dell'art. 2 bis comma 32 del D.L. 148/2017 convertito in legge 172/2017;

Dato atto che nella programmazione del fabbisogno di personale sono presenti ulteriori unità per l'anno 2020, da assumere in deroga, ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016, previste con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 20/09/2019;

Dato atto che, le suddette assunzioni in deroga ex art. 50 bis, potranno essere prorogate o rinnovate previa adozione di ulteriore atto deliberativo e nel rispetto della normativa di riferimento;

Preso atto della sentenza n. 272/2015 della Corte Costituzionale, con la quale è stata affermata l'illegittimità del divieto di assunzione per il mancato rispetto dei tempi medi dei pagamenti per gli Enti Locali;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e s.m.i.;

Visto il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i.;

Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 160/2019

Visto che la determinazione del fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale in servizio, e perciò della consistenza della dotazione organica, si ispira alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, al miglioramento della produttività individuale e collettiva, a criteri di economicità e funzionalità;

Visto l'aggiornamento al documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e del Piano delle assunzioni, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A), da cui si rilevano e valutano, nel contesto generale della riorganizzazione dei servizi, le necessità degli Uffici e servizi comunali;

Dato atto che la dotazione organica finanziaria dell'Ente è rappresentata dal personale in servizio e dalle assunzioni programmate con il presente atto;

Visto il parere favorevole espresso, in merito alla programmazione del fabbisogno di personale ed al piano assunzionale oggetto della presente deliberazione, dal Revisore dei Conti, con verbale n. 3 del 09/04/2020 agli atti d'ufficio;

Ritenuto dover dare informazione del contenuto della presente di deliberazione alle OO.SS., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del CCNL EE.LL. del 1/4/1999 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, altresì, di dover inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) di ritenere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'aggiornamento al documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e il Piano annuale delle assunzioni, secondo l'allegato "A" alla presente deliberazione, riservandosi l'Amministrazione di apportare le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie ed opportune, nel rispetto dei vincoli posti dalle leggi vigenti, per garantire nel pubblico interesse continuità e sviluppo ai servizi, coerentemente con i bisogni dell'Ente;
- 3) di dare atto di aver rideterminato, con deliberazione della G.M. n. 69 del 19/04/2017, esecutiva, la dotazione organica del personale dipendente;
- 4) di dare atto di aver accertato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16/1/2020, esecutiva, a seguito di ricognizione delle esigenze funzionali e della situazione finanziaria di questo Comune, ai sensi della legge n. 183/2011, l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenza del personale dipendente in servizio rispetto ai fabbisogni dell'Ente;
- 5) di dare atto che con deliberazione della G.M. n. 28 del 06/03/2020, esecutiva, si è provveduto all'approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006;
- 6) Dare atto che le assunzioni in ordine al personale ex UTR saranno perfezionate a seguito dell'adozione dei provvedimenti dell'USRC di Fossa cui sono trasferite le relative funzioni in forza dell'art. 2 bis comma 32 del D.L. 148/2017 convertito in legge 172/2017;
- 7) Dare atto che ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016, sono previste per il solo anno 2020, assunzioni di personale a tempo determinato già programmate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 20/09/2019;
- 8) di incaricare l'Ufficio Personale di avviare le procedure necessarie per dare adempimento a quanto previsto nel documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e il Piano annuale delle assunzioni, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A), dando atto che al reclutamento delle unità di personale previste nel Piano dovrà avvenire nel rispetto della procedura prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 9) di autorizzare al fine di implementare i servizi di vigilanza sul territorio l'attribuzione delle mansioni superiori al personale della Polizia Municipale, per mesi nell'anno 2020, (Emergenza COVID 2019),



come specificato in narrativa, nei limiti di legge e delle risorse disponibili;

- 10) **di inviare copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7, comma 1, CCNL 1/4/1999 e s.m.i.;**
- 11) **di inviare, altresì, copia del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;**
- 12) Pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con ulteriore apposita votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

## ALLEGATO "A"

### **DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI**

nel corso dell'anno 2019, che precede l'inizio del triennio di riferimento, hanno cessato il rapporto e, nel corso del triennio 2020/2022, si renderanno vacanti i posti di cui al prospetto che segue:

CAUSALE	CATEGORIE						Totale posti	Note
	A	B	C	D				
Cessazioni riferite all'anno che precede l'inizio del triennio di riferimento (2019).			1				1	L. 68/1999
Cessazioni previste nel primo anno del triennio (2020).....		1		2			3	
Cessazioni previste nel secondo anno del triennio (2021).....		1					1	
Cessazioni previste nel terzo anno del triennio (2022)								
<b>Totale cessazioni previste .....</b>		2	1	2			5	Di cui 1 L. 68/1999

#### Programmazione per il triennio 2020/2022:

##### **PRIMO ANNO DEL TRIENNIO (2020)**

N.D.	Categoria o qualifica	TIPOLOGIA DI SERVIZI - AREA	PROFILO PROFESSIONALE	Numero assunzioni		
				Totale	Di cui	
					A tempo pieno	Decorrenza presunta
1	C1	Area amministrativa	Istruttore Amministrativo	1	1	Dicembre 2020
2	C1	Finanziaria-Economica	Istruttore Economico contabile	1	1	Luglio 2020
3	C1	Vigilanza e Custodia	Agente di Polizia Municipale	1	1	Giugno 2020
4	C1	Urbanistica	Istruttore Tecnico	1	1	Dicembre 2020
5	D1	Amministrativa, Cultura, Sport, Tempo Libero, Turismo	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	Dicembre 2020

##### **SECONDO ANNO DEL TRIENNIO (2021)**

N.D.	Categoria o qualifica	TIPOLOGIA DI SERVIZI - AREA	PROFILO PROFESSIONALE	Numero assunzioni		
				Totale	Di cui	
					A tempo pieno	Decorrenza presunta
1	B1	LL.PP.	Esecutore-operaio	1	1	Dicembre 2021

##### **TERZO ANNO DEL TRIENNIO (2022)**

Non si prevedono assunzioni.

Il reclutamento delle unità di personale previste dovrà avvenire nel rispetto della procedura prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 56/2019 non verrà esperita la procedura di mobilità volontaria ex art.30 del D.Lgs. 165/2001.

**Le assunzioni si effettueranno tramite concorsi pubblici con esclusione di quelli previsti nel punto 2 e 3 dell'anno 2020 per le quali sono in via di conclusione le procedure di assunzione definite a mezzo di utilizzo di graduatorie di altri Enti giusta Deliberazione di Giunta n. 243 del 06/11/2019;**

Nell'attuazione del sopracitato programma di assunzioni di personale, dovrà essere sempre garantito il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i., che fa riferimento alla media della spesa di personale del triennio 2011/2013.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 335 del 07/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile **DI GESUALDO WILMA in data 07/04/2020**.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 335 del 07/04/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **DI GESUALDO WILMA in data 07/04/2020**.

---

#### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco  
Dott. FACCIOLINI MARIO

Il Segretario Comunale  
BRIGNOLA VALERIO

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 458**

Il 22/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 36 del 14/04/2020 con oggetto: **APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022. PROVVEDIMENTI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BASTONI GUIDO il 22/04/2020.